

DICHIARAZIONI FISCALI 2024- 01 MARZO 2024 ORE 06:00

Superbonus in 10 anni, mance e lavoro sportivo nel modello 730/2024

Clarissa Cremona e Michela Tinti - Athenaeum S.r.l. Società tra Professionisti

Via libera definitivo al modello 730/2024. Tra le novità che trovano spazio nel dichiarativo la piena operatività dell'assegno unico universale, che elimina la necessità di indicare il numero di mesi a carico per i figli minori di 21 anni, la rideterminazione della detrazione spettante ai dipendenti del comparto sicurezza e difesa e la tassazione agevolata delle mance ricevute dai dipendenti di strutture ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Il modello recepisce anche la possibilità di fruire dell'agevolazione superbonus in 10 rate invece che le ordinarie 4, e le novità in tema di reddito di lavoro dipendente per gli sportivi operanti nel settore dilettantistico e professionistico.

Con provvedimento n. 68472/2024 del 28 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha approvato definitivamente il modello 730/2024 (già pubblicato in bozza). Il modello recepisce le novità normative in tema di familiari a carico, redditi da lavoro dipendente, detrazioni e crediti d'imposta.

Familiari a carico

È stata modificata la sezione dei familiari a carico, a seguito dell'introduzione nel corso 2022 e completa **operatività nel corso del 2023** dell'**assegno unico universale**.

Il modello 730/2024, infatti, non prevede più la possibilità di indicare il numero di mesi a carico per i figli minori di 21 anni e l'ulteriore detrazione per le famiglie con almeno 4 figli. Come ricordano, inoltre, le istruzioni, in caso di figli disabili maggiori di 21 anni, le detrazioni fiscali per figli a carico sono cumulabili con l'assegno unico universale eventualmente percepito.

Redditi da lavoro dipendente

Il quadro C del dichiarativo viene modificato recependo le modifiche normative riferite a:

- **lavoro sportivo e dilettantistico**, che può generare reddito da lavoro dipendente o assimilato, nel caso in cui venga svolto sotto la forma della collaborazione coordinata continuativa, per il quale vengono introdotti i codici 8 e 9 da indicare, a seconda dei casi, nei righe da C1 a C3;
- nuova rideterminazione della **detrazione** spettante ai dipendenti del **comparto sicurezza e difesa**, a cui è riservata la sezione VI del quadro;

- nuova **tassazione agevolata delle mance**, inserendo la sezione VII e il rigo C16.

Lavoro sportivo e dilettantistico

Sarà necessario indicare nei rigi da C1 a C3, colonna 1, codici differenti nel caso di redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti da lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo o di redditi di lavoro dipendente e assimilati degli atleti operanti nel settore professionistico con età inferiore a 23 anni. Lo stesso codice per gli sportivi professionisti dovrà essere utilizzato anche dagli atleti che praticano sport di squadra se i compensi sono corrisposti da società sportive professionistiche con fatturato inferiore a 5 milioni di euro nel corso della stagione sportiva precedente.

Tassazione agevolata delle mance

La nuova sezione VII, che prevede il solo rigo C16, è invece specifica per i lavoratori del settore privato che siano dipendenti di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Tali soggetti devono infatti **dichiarare le mance ricevute**, comprese quelle incluse nel pagamento elettronico fatto all' esercente e riversate ai lavoratori; tra questi soggetti, coloro i quali hanno avuto nel corso del 2022 redditi da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro e vogliono applicare il regime agevolato riservato agli stessi, devono compilare il **rigo C16**.

L'**imposta sostitutiva** viene generalmente applicata già dal datore di lavoro e, quindi, indicata in CU (punti 652 e 653 o 654), ma il contribuente può in ogni caso decidere di **modificare la tassazione** operata dal datore di lavoro, nel caso in cui la ritenga meno vantaggiosa e si trovi in una delle due seguenti **condizioni**:

- a) abbia interesse ad assoggettare a tassazione IRPEF ordinaria le mance percepite invece che ad imposta sostitutiva, e in questo caso l'imposta subita sarà considerata quale ritenuta IRPEF a titolo di acconto;
- b) abbia interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva, essendo in possesso dei requisiti, le mance invece che a tassazione IRPEF ordinaria, già operata dal proprio datore di lavoro.

Leggi anche Tassazione sostitutiva sulle mance alla prova della convenienza

Sarà sempre indispensabile, sia qualora si confermi la scelta fiscale operata dal datore di lavoro, sia nel caso in cui si preferisca cambiare regime impositivo, indicare la tassazione applicabile barrando, alternativamente, **Tassazione ordinaria** o **Tassazione sostitutiva** al **rigo C16**.

Sarà inoltre possibile segnalare l'**impossibilità di fruire del regime**, operato per errore dal datore di lavoro, flaggando l'apposita casella al medesimo rigo.

Comparto sicurezza

Per memoria, si segnala inoltre che la rideterminazione della detrazione, riservata alle forze armate e di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel corso del 2023, pari a **571 euro**, spetta a tutti i lavoratori che nel corso del 2023 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro, importo aumentato rispetto il precedente (28.974 euro). Per l'esercizio 2022 la detrazione era di 491 euro.

Detrazioni e crediti d'imposta

Un'altra novità significativa del modello 730/2024 è la possibilità per il contribuente di utilizzare le detrazioni **superbonus in 10 rate** invece che le ordinarie 4 per le spese sostenute nel 2022 che non siano state precedentemente indicate nel modello 730/2023 o modello Redditi PF 2023. Per poter quindi fruire di tale opzione, il contribuente dovrà compilare il dichiarativo indicando l'anno di sostenimento delle spese, 2022, e il numero di rata 1.

Leggi anche Superbonus in 10 anni: l'opzione va effettuata nella dichiarazione 2024

In tema superbonus, sarà inoltre importante indicare se sussistono le condizioni per l'applicazione della percentuale di detrazione del 110% o del 90%.

Sempre in materia di oneri e spese, il modello recepisce il nuovo limite di spesa massimo, pari a 8.000 euro, per poter fruire del **bonus mobili**, da indicare come in precedenza al **rigo E57**, nonché la possibilità di portare in detrazione l'IVA pagata in relazione all'acquisto di abitazioni di classe energetica A o B avvenuti nel corso del 2023.

Tra le altre detrazioni, non risultano più riportabili nel modello 730/2024 le spese sostenute per il **credito d'imposta vacanze**, in quanto non rinnovato per il 2023, mentre tra i crediti d'imposta indicabili nel modello, è stato eliminato il **bonus per l'acquisto di monopattini** e servizi di mobilità elettrica. È stato invece previsto il credito d'imposta per il contributo unificato.

